

**Bundesstrafgericht**

**Tribunal pénal fédéral**

**Tribunale penale federale**

**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: CA.2022.27

## **Sentenza del 21 agosto 2023 Corte d'appello**

---

Composizione

Giudici

Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio  
giudicante

Andrea Ermotti e Katharina Giovannone-Hofmann

Cancelliera Leda Ferretti

---

Parti

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE**, rappre-  
sentato dalla Procuratrice federale Elisabetta Tizzoni

appellante / appellato incidentale / pubblica accusa

**e**

**A.**, rappresentata dall'avv. Hugo Haab,

accusatrice privata

**contro**

**B.**, attualmente detenuta presso le Strutture carcerarie  
cantonali, difesa dall'avv. d'ufficio Daniele Luliucci,

appellante incidentale / appellata / imputata

---

Oggetto

Appello (parziale) del 15 dicembre 2022 e appello incidentale (parziale) del 12 gennaio 2023 contro la sentenza SK.2022.20 del 19 settembre 2022

Ripetuto tentato assassinio, violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, ripetuto esercizio illecito della prostituzione

**La Corte d'appello pronuncia:**

**I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza**

La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.20 del 19 settembre 2022 è cresciuta in giudicato come segue:

1. B. è riconosciuta autrice colpevole di:
  - 1.1 ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP);
  - 1.2 [...]
  - 1.3 ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP).
2. [...]
3. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.
4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all'esecuzione del trattamento stazionario.
5. In caso di mancato pagamento della multa, è ordinata una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni ex art. 106 cpv. 2 CP.
6. [...]
7. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Daniele Luliucci è fissata in CHF 82'350.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.

B. è condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
8. È riconosciuto il principio del risarcimento del danno patito dall'accusatrice privata (art. 126 cpv. 3 CPP).
  - 8.1. B. è condannata a risarcire CHF 30'000.-- in favore di A. a titolo di riparazione del torto morale.
  - 8.2. Per il rimanente l'accusatrice privata è rinviata al competente foro civile.
9. B. è condannata al pagamento di CHF 11'000.-- in favore di A. a titolo di partecipazione alle spese legali.
10. È ordinata la confisca del coltello di cui al reperto 24037 (art. 69 CP).

11. È ordinata la confisca dell'importo di CHF 4'100.-- di cui al reperto 42052 (art. 70 CP).
12. L'importo di CHF 228.70 (reperto 24199) viene utilizzato a parziale copertura delle spese procedurali (art. 422 e segg. CPP).
13. È disposta la restituzione a B.:
  - dei telefoni cellulari (reperti 24034, 42040, 42042 e 42043) e del laptop (reperto 42044), previa cancellazione dei dati contenuti sui supporti di memoria in essi integrati;
  - della borsa marca 2 (reperto 24198) e di due esemplari del corano (reperti 42049 e 42050).
14. È disposta la restituzione a I. del maglione (reperto 23718).
15. I restanti reperti, come pure le registrazioni di videosorveglianza acquisite presso terzi, vengono mantenuti agli atti quali mezzi di prova.
16. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

## **II. Nuova sentenza**

1. B. è riconosciuta autrice colpevole di violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e Stato islamico" nonché le organizzazioni associate con riferimento al capo d'accusa 1.2, reato commesso il 24 novembre 2020.
2. B. è condannata ad una pena detentiva di 10 (dieci) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) e la pena anticipatamente espiata (art. 236 CPP), nonché alla multa di CHF 2'000.--.
3. Le spese procedurali di CHF 151'880.05, composte da CHF 135'770.60 quali emolumenti del MPC e da CHF 16'109.45 per il procedimento SK.2022.20, sono poste a carico di B. in ragione di CHF 100'000.--.

Le restanti spese della procedura SK.2022.20 sono a carico della Confederazione.

## **III. Spese e indennità della procedura d'appello**

1. Le spese della procedura d'appello (tassa di giustizia e altri disborse), consistenti in complessivi CHF 7'000.--, sono poste a carico di B. in ragione di CHF 4'666.70.

Le restanti spese della procedura d'appello sono a carico della Confederazione.

2. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Daniele Iulucci è fissata in CHF 17'465.50.-- (IVA inclusa).

B. è condannata al rimborso di 2/3 di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

#### **IV. Comunicazione**

Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti in forma scritta. La sentenza motivata verrà loro notificata in un secondo tempo.

In nome della Corte d'appello  
del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Maurizio Albisetti Bernasconi

Leda Ferretti

#### **Intimazione a (raccomandata)**

- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Daniele Iulucci
- Avv. Hugo Haab

#### **Copia a (*brevi manu*)**

- Tribunale penale federale, Corte penale

#### **Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a**

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni

## **Rimedi giuridici**

### **Ricorso al Tribunale federale**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale penale federale **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L'atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

L'osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all'estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall'art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.